



COMUNE DI CALDOGNO  
Provincia di Vicenza

# ***REGOLAMENTO COMUNALE***

***DI***

# ***POLIZIA MORTUARIA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 31.05.2017

## **CAPO I - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

- Art. 1 Accertamento del decesso - Dichiarazione di morte - Sepoltura
- Art. 2 Decesso in abitazione
- Art. 3 Disposizioni per i funerali e la sepoltura
- Art. 4 Trasporti funebri
- Art. 5 Modalità del trasporto funebre
- Art. 6 Casse mortuarie
- Art. 7 Servizi funebri
- Art. 8 Divieti
- Art. 9 Servizi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 10 Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 11 Servizio di necroforato

## **CAPO II - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI**

- Art. 12 Cimiteri del Comune
- Art. 13 Sepoltura nei cimiteri comunali
- Art. 14 Sepoltura di persone appartenenti a particolari comunità o categorie
- Art. 15 Identificazione della sepoltura
- Art. 16 Sistemi e durata delle sepolture
- Art. 17 Ossario comune
- Art. 18 Camera mortuaria
- Art. 19 Comunicazioni

## **CAPO III - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE**

- Art. 20 Modalità di concessione delle sepolture
- Art. 21 Diritti del concessionario
- Art. 22 Obblighi del concessionario
- Art. 23 Revoca della concessione
- Art. 24 Rinuncia della concessione
- Art. 25 Scadenza della concessione
- Art. 26 Durata della concessione e rinnovo

## **CAPO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI**

- Art. 27 Tumulazioni
- Art. 28 Inumazioni
- Art. 29 Estumulazioni ordinarie
- Art. 30 Esumazioni ordinarie
- Art. 31 Estumulazioni straordinarie
- Art. 32 Esumazioni straordinarie
- Art. 33 Trattamento dei resti mortali
- Art. 34 Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali

## **CAPO V- CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

- Art. 35 Cremazione di salme e di resti mortali
- Art. 36 Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione
- Art. 37 Urne cinerarie
- Art. 38 Consegna dell'urna cineraria
- Art. 39 Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione
- Art. 40 Dispersione delle ceneri
- Art. 41 Interramento dell'urna cineraria
- Art. 42 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

## **CAPO VI - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE**

Art. 43 Imprese private

Art. 44 Lavori

Art. 45 Responsabilità

Art. 46 Manutenzione sepolture

Art. 47 Ornamenti e accessori

## **CAPO VII- ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI**

Art. 48 Orario di ingresso e divieti

Art. 49 Circolazione dei veicoli

## **CAPO VIII - NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 50 Compiti dell'Ufficio funerario comunale

Art. 51 Doveri del personale cimiteriale

Art. 52 Lampade votive

Art. 53 Tariffe

Art. 54 Furti e danneggiamenti

Art. 55 Sanzioni

Art. 56 Rinvio

## **CAPO I<sup>A</sup> - DECESSI - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

### **Art. 1— Accertamento del decesso - Dichiarazione di morte - Sepoltura.**

Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi, le modalità per rendere la dichiarazione di morte e le autorizzazioni per la sepoltura, si applicano le norme contenute:

- nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - *“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”*;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*, per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
- nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;
- nella Legge 130 del 30 marzo 2001 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- nella Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 - *“Norme in materia funeraria”*;
- nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano aspetti rilevanti in ambito funerario e nelle loro successive modifiche ed integrazioni;
- nella Circolare del Ministero Sanità n. 24/1993, esplicativa al Regolamento di Polizia Mortuaria n.285/1990;

Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n. 18/2010.

Si osservano infine le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 08 novembre 2011 contenenti disposizioni applicative di cui alla Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 *“Norme in materia funeraria”*.

### **Art. 2 - Decesso in abitazione**

Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono chiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.

Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.

Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

### **Art. 3 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura**

Nel disporre per i funerali e per la sepoltura è prevalente la volontà espressa in vita dal defunto risultante in via principale da volontà testamentaria. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.

Chi domanda un servizio di polizia mortuaria, una concessione o l'apposizione di croci o lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. In caso di disaccordo, qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

In assenza di familiari, le disposizioni potranno essere stabilite, ai sensi dell'art. 43 del C.C., da persone conviventi.

Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.

Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo quinto del presente regolamento.

#### **Art. 4 - Trasporti funebri**

Il trasporto funebre è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

#### **Art. 5 - Modalità del trasporto funebre**

Il trasporto funebre deve rispettare le norme previste in materia.

Per ogni trasporto funebre di salma, all'arrivo al cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano agli operatori incaricati del servizio i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione ed il verbale di identificazione della salma.

#### **Art. 6 - Casse mortuarie**

Le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive conformi al tipo di sepoltura.

Salvo eventuale imposizione dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.

Sulla parete esterna superiore in ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante, in modo indelebile il cognome e il nome del defunto, la data di nascita e di decesso. Le casse destinate alla cremazione devono essere: non verniciate o con vernici all'acqua e di legno tenero (larice, abete e simili), cartone/cellulosa..

#### **Art. 7 - Servizi funebri**

Le comunicazioni dei singoli funerali sono fatte all'Ufficio Funerario del Comune indicando se la salma è destinata alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione.

Le operazioni di servizio cimiteriale vengono svolte in numero ed in orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale.

Trasporti funebri in giorni ed orari diversi da quelli di normale presenza degli addetti, possono essere accolti, dopo aver verificato l'effettiva funzionalità del servizio cimiteriale, solo in base a specifiche esigenze igienico-sanitarie.

Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può essere disposta, oltreché per motivi organizzativi, in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 8 - Divieti**

E' fatto divieto alle imprese funebri di:

1. procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri;
2. offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio cimiteriale, nei locali obitoriali, o altro luogo adibito a sosta dei feretri;

La presente disposizione si applica anche a soggetti svolgenti attività diverse dalla prestazione di servizi funebri in senso stretto.

#### **Art. 9 - Servizi a carico dell'Amministrazione comunale**

Ai sensi e per gli effetti del comma 7-bis dell'art.1 del Decreto - Legge 27 dicembre 2000, n.392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n.26, limitatamente a salme di persone ritenute indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, i servizi di inumazione ordinaria e cremazione dei cadaveri umani saranno gratuiti.

L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.

Nei casi dubbi, possono essere disposti, da parte del competente Servizio Sociale, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali eredi obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti/ceneri in ossario/cinerario comune.

Per la sepoltura o cremazione di salme di persone decedute fuori comune e ricoverate in strutture con retta a carico dei Servizi Sociali del Comune di Caldogno, l'onere finanziario relativo al funerale, determinato in base alle tariffe vigenti, sarà a carico del Comune di Caldogno, mentre le spese di trasporto della salma saranno a carico del Comune in cui si è verificato il decesso.

#### **Art. 10 - Trasporti funebri di competenza comunale**

L'Amministrazione comunale provvede, mediante incarico a ditta specializzata, al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria o del medico necroscopo in relazione alle particolari condizioni del decesso.

L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, direttamente al soggetto a cui il servizio è affidato, il quale assume la veste di incaricato di pubblico servizio ad ogni effetto di legge.

L'amministrazione comunale può provvedere, senza necessità di specifiche autorizzazioni, al trasporto entro il territorio comunale, di feretri, cassette-ossario ed urne cinerarie. I resti mortali esumati o estumulati possono essere trasportati all'interno del feretro originario, laddove questo si presenti in condizioni idonee al trasporto; in caso contrario, saranno impiegati contenitori che presentino caratteristiche di robustezza, impermeabilità e perfetta chiusura, al fine di evitare fuoriuscite di liquidi cadaverici o di esalazioni durante il tragitto.

#### **Art. 11 - Servizio di necroforato**

Per ogni servizio di sepoltura è garantita la presenza di necrofori, con personale interno o avvalendosi di soggetti esterni individuati nei modi previsti dalla legge, in numero tale da permettere la corretta esecuzione delle operazioni.

### **CAPO II<sup>A</sup> - UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI**

#### **Art. 12 - Cimiteri del Comune**

Vi sono nel Comune 2 Cimiteri:

1. del capoluogo – Caldogno,
2. della frazione – Cresole.

Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni e, compatibilmente alla disponibilità, strutture riservate alla tumulazione.

Il servizio di custodia dei cimiteri è a carico degli operatori incaricati del Servizio cimiteriale da parte del Comune.

#### **Art. 13 - Sepoltura nei cimiteri comunali**

Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale qualunque fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.

Nei medesimi cimiteri possono altresì essere ricevuti cittadini residenti in altri comuni al momento del decesso che siano nati o residenti anteriormente alla data del decesso a Caldogno, che abbiano un grado di parentela entro il 4° e di affinità entro il 1° con i cittadini residenti in Comune di Caldogno, che abbiano il coniuge già sepolto nello stesso cimitero di Cresole o di Caldogno, che abbiano diritto di tumulazione in una tomba di famiglia o che siano residenti presso la Casa di Riposo di Caldogno antecedentemente residenti in altri comuni.

E' possibile effettuare il trasferimento di una salma, inumata o tumulata in altro Comune, nei cimiteri di Caldogno e Cresole, per inumazione, tumulazione o tumulazione resti mortali in cellette ossario, solamente quando il richiedente, residente in Comune di Caldogno, abbia un grado di parentela con il defunto, da trasferire, entro il 4° grado e di affinità entro il 1° grado.

Sarà valutato di caso in caso, a seconda della data di decesso della salma da trasferire, se la stessa nei cimiteri di Caldogno o Cresole verrà tumulata in loculo, in celletta ossario o inumata.

#### **Art. 14 - Sepulture di persone appartenenti a particolari comunità o categorie**

Nei Cimiteri del Comune è necessario assicurare l'eventuale sepoltura di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico.

#### **Art. 15 – Identificazione della sepoltura**

Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

#### **Art. 16 - Sistemi e durata delle sepulture**

L'inumazione in campo comune è la sepoltura effettuata nel terreno e priva di concessione.

Si intendono invece a carattere privato tutte le sepulture a sistema di tumulazione.

Le sepulture private sono soggette a concessione per un periodo di tempo stabilito.

##### **- A - Inumazioni**

L'inumazione è la sepoltura in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento nazionale di polizia mortuaria per il tempo necessario, fissato in via ordinaria in anni dieci, a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Il periodo di inumazione nei campi speciali appositamente allestiti per i resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie è fissato in via ordinaria in anni cinque.

Nei campi comuni e nei campi speciali le sepulture avvengono una di seguito all'altra, senza interruzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, l'Ufficio funerario può stabilire quale campo impiegare per le sepulture.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre. E' fatta eccezione per il caso di madre con neonato morti all'atto del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro.

Nelle tombe a terra può essere collocata, in un pozzetto interrato, anche un'urna contenente le ceneri di un defunto legato al defunto inumato, da vincoli di famiglia anagrafica (art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223) o di altro parente o affine di primo grado, anche se non convivente e non residente nel Comune di Caldogno.

Il collocamento di lapidi o croci o di altro segno funerario sulle fosse del campo comune è subordinato all'autorizzazione del Comune. Sia la forma e le dimensioni delle lapidi o di altri segni funerari che le epigrafi da incidere sulle lapidi devono essere previamente approvate dall'autorità comunale, è vietato collocare sulle fosse oggetti indecorosi.

##### **- B - Tumulazioni**

La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in tumulo avente le caratteristiche definite dal regolamento nazionale di polizia mortuaria per esservi conservato fino alla scadenza della concessione.

B-1 Tombe :

Si intendono a carattere familiare tutte le sepolture destinate, originariamente o anche successivamente, ad accogliere più salme, resti mortali, ossa o ceneri di persone legate da vincoli familiari. La sepoltura nelle tombe di famiglia è riservata alle salme delle persone che hanno diritto di esservi tumulate secondo le prescrizioni contenute nella concessione a suo tempo rilasciata e su richiesta del titolare o di un incaricato, che se ne assume le responsabilità. La durata della sepoltura è stabilita in 99 anni o quella evidenziata nell'atto di concessione e per le antecedenti anche perpetua (normativa previgente).

Il diritto di uso di cui al comma precedente non può essere, sia parzialmente che totalmente, ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto fra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi senza autorizzazione del Comune, il quale può negarla a suo giudizio insindacabile.

A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di concessione o trasmissione al Comune. La concessione o trasmissione lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

Può essere cointestata la tomba di famiglia al marito di un'avente diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia o ad una terza persona, previa autorizzazione da parte di tutti gli eredi aventi diritto.

Per ogni tumulazione o traslazione di salma nelle o dalle tombe o cappelle gentilizie, competono al Comune le tariffe in vigore.

In caso di riduzione delle salme tumulate in tomba di famiglia, saranno imputate le spese ai familiari in base alle tariffe in vigore.

Per le salme che saranno cremate e vengono tumulate in tomba di famiglia devono essere comunque pagati i diritti secondo le tariffe in vigore.

Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie può, in via eccezionale, essere permessa la tumulazione della salma di persona estranea, verso il pagamento al Comune di una somma uguale alla tariffa stabilita per la concessione dei loculi trentennali.

Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie può essere altresì consentita la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire e di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Le tombe e le cappelle gentilizie devono essere mantenute in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento, l'autorità comunale imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro un termine di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirle, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno rimosse con il sistema privilegiato previsto dalla legge.

Le tombe, le cappelle gentilizie e qualsiasi altra sepoltura privata ritornano nella piena disponibilità del Comune per inadempimento di atti di possesso per un trentennio da parte del concessionario e dei suoi aventi causa.

Le epigrafi da apporre sulle tombe o all'esterno ed all'interno delle cappelle gentilizie devono essere preventivamente approvate dall'autorità comunale.

#### B-2 Loculi:

La tumulazione in LOCULO presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura specifica per ogni salma da tumulare.

Durata della concessione: anni 30 dalla data di richiesta o concessione, anche per i prenotati.

Non è concesso:

- lo spostamento di salme tumulate in un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero;
- lo spostamento di salme dal Cimitero di Caldogno al Cimitero di Cresole e viceversa (ad eccezione dei resti mortali)
- lo spostamento di salme da tombe di famiglia a loculi;

E' concesso:

- lo spostamento da un loculo ad una tomba di famiglia,
- e lo spostamento di resti mortali da una tomba di famiglia ad una celletta ossario;

Non appena introdotto il feretro, il loculo deve essere chiuso e sulla parete esterna deve essere altresì apposta una lastra di marmo.



### **B-3 CELLETTE:**

La tumulazione in ossario presuppone il rilascio di una concessione d'uso della sepoltura per resti ossei o ceneri contenuti in apposito contenitore. La durata della concessione di cellette è stabilita in anni venti.

La concessione dei loculi-ossario è fatta alle stesse condizioni generali previste per la concessione dei loculi normali e verso il pagamento della tariffa in vigore.

Compatibilmente con le dimensioni della celletta-ossario possono essere collocate in ogni singola celletta fino a due urne di ceneri o resti mortali di salme di defunti legati da vincoli di famiglia anagrafica (art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223) o di parentela o affinità di primo grado, anche se non conviventi e non residenti nel Comune di Caldogno.

### **Art. 17 - Ossario comune**

L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei o le ceneri dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.

### **Art. 18 - Camera mortuaria**

La camera mortuaria presso il Cimitero di Cresole accoglie temporaneamente:

1. i feretri destinati alla cremazione;
2. i feretri destinati alla tumulazione o inumazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedervi immediatamente dopo il trasporto funebre;
3. i resti mortali o ossei destinati alla cremazione o alla reinumazione, oppure quando l'Ufficio funerario sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione od in occasione di riordini e sistemazione di tombe.

I feretri depositi in camera mortuaria debbono essere perfettamente chiusi. I resti mortali devono essere inseriti in idonei contenitori, ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste.

Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al Servizio.

### **Art. 19 - Comunicazioni**

Eventuali comunicazioni inerenti in qualche modo la sepoltura, saranno inviate dal Comune al concessionario o eventuale referente indicato.

Il concessionario o il referente hanno l'onere di segnalare all'Ufficio funerario ogni variazione di recapito postale o telefonico. In caso di decesso del concessionario o del referente, tale onere ricade sugli aventi diritto e, in caso di pluralità, sulla persona da essi designata.

In ogni caso, in assenza di altre forme di comunicazione diretta, valgono le pubblicazioni e gli avvisi esposti nei cimiteri e/o sulle sepolture stesse.

## **CAPO III<sup>A</sup> - CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE**

### **Art. 20 –Modalità di concessione delle sepolture**

L'utilizzo di sepolture private prevede la presentazione di formale richiesta all'ufficio funerario comunale con l'indicazione delle generalità del richiedente e i dati del defunto.

I loculi e le cellette ossario saranno assegnati in progressione in senso verticale a partire dall'alto, in ordine di morte (nell'impossibilità di stabilire l'ordine di morte si considera l'ordine della presentazione della domanda di concessione).

La concessione dei loculi sarà rilasciata solamente per i defunti, fatta eccezione per i casi di cui al punto seguente.

Si dà la possibilità al coniuge vivente, al momento del decesso dell'altro coniuge, di prenotare il loculo successivo o quello a lato (solo nel caso che non si potesse prenotare quello successivo - Es.ultimo loculo a terra) solo nel caso che il coniuge vivente abbia compiuto i 65 anni di età.

Per ottenere la concessione del loculo, l'interessato deve inoltrare al Sindaco, su competente carta da bollo, apposita richiesta e provvedere al pagamento della tariffa in vigore.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

In ogni loculo non può essere collocata che una salma, quella risultante dall'atto di concessione. E' fatta eccezione per il caso di madre e figlio, morti all'atto del parto.

Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Nei loculi possono essere collocati, oltre alla salma dell'intestatario del loculo, anche resti mortali o un'urna contenente le ceneri di un defunto legato all'intestatario del loculo da vincoli di famiglia anagrafica (art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223) o di altro parente o affine di primo grado, anche se non convivente e non residente nel Comune di Caldogno. In caso di resti o ceneri tumulati in loculo è possibile inserire altri resti mortali o un'altra urna o salma di persona che abbia il legame sopra specificato. In ogni loculo non possono, comunque, essere inserite più di una bara e un'urna/cassettina oppure più di due urne o cassette.

La concessione del loculo manterrà comunque la durata della concessione iniziale.

Le spese per l'inserimento dell'urna con le ceneri, che saranno quantificate con atto deliberativo dalla Giunta Comunale, sono a carico del richiedente, come le spese per la sistemazione della lastra con il doppio nome.

E' a carico del richiedente anche l'eventuale spesa per la sostituzione della lastra che si rompesse durante le operazioni di apertura del loculo.

I loculi prenotati dal coniuge vivente che non vengono utilizzati entro i 30 anni, alla scadenza della concessione ritornano di proprietà del Comune, senza la possibilità di rinnovo della concessione.

I loculi prenotati dal coniuge vivente che alla morte dello stesso non fossero utilizzati (per scelta di una collocazione diversa della salma) tornano di proprietà del comune prima della scadenza della concessione, senza alcun indennizzo, in quanto la scelta di una sepoltura diversa equivale alla rinuncia della concessione.

I loculi resi liberi e che si renderanno liberi per il trasferimento delle salme nelle tombe di famiglia o per qualsiasi altro motivo, ritornano di proprietà comunale dal momento stesso del trasferimento delle salme, senza corresponsione di alcun indennizzo ai congiunti del defunto e verranno assegnati in concessione trentennale al prezzo in vigore al momento della concessione.

I loculi saranno concessi alle medesime condizioni e tariffe in vigore al momento della concessione.

La scritta contenente il nome e cognome, la data di nascita e morte del defunto dovrà essere effettuata con caratteri in bronzo dello stesso colore e tipo di quelli esistenti nella campata.

Solo nel caso di bambini fino all'età di 12 anni si può fare la scritta cromata anziché in bronzo.

Per il normale uso delle scale mobili nei Cimiteri, non sono ammessi nelle vicinanze dei loculi e delle tombe di famiglia, vasi, portafiori, ecc., oltre a quelli in dotazione ai singoli loculi.

#### **Art. 21 - Diritti del concessionario**

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura concessa nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che ne attribuisce il diritto.

#### **Art. 22 -Obblighi del concessionario**

Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste, anche nei loculi, è fatto obbligo al concessionario di provvedere subito, con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del manufatto, ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, il servizio cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.

In quest'ultima ipotesi il servizio cimiteriale procedente addebiterà al concessionario gli oneri relativi.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.

Limitatamente a tombe di famiglia, il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.

In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto.

Colui che dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli interessati, si intende ne abbia acquisito il preventivo consenso.

#### **Art. 23 – Revoca della concessione**

La revoca dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:

> per inadempimento contrattuale;

> per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Al concessionario o referente è inviata specifica diffida.

In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare la persona obbligata, verrà data comunicazione mediante affissione in prossimità della sepoltura.

Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la revoca può essere pronunciata e successivamente resa nota mediante comunicazione all'albo pretorio on line e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno estumulati e trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.

In seguito alla pronuncia di revoca ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

Nell'ipotesi di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune deve assegnare altra sepoltura per la durata residua, nello stesso o in altro Cimitero. In alternativa la salma o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e se siano presenti le condizioni prescritte dalla legge;

#### **Art. 24 - Rinuncia della concessione**

Il caso di rinuncia di concessione si verifica in circostanza di richiesta di traslazione in altra sepoltura o cremazione di resti mortali che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale, senza corresponsione di alcun rimborso.

#### **Art. 25 - Scadenza della concessione**

La durata della concessione è quella indicata nell'atto concessorio.

Alla scadenza della concessione, se non vi è data opportunità di rinnovo, segue l'estumulazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

#### **Art. 26 – Durata della concessione e rinnovo**

##### **TOMBE**

Alla scadenza della concessione, il concessionario o erede dello stesso può chiedere il rinnovo della concessione per un periodo non superiore a 99 anni.

La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e di norma, entro sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti di legge, dalla scadenza originaria.

##### **LOCULI o CELLETTE**

La durata della concessione dei loculi e delle cellette concesse "a perpetuità" è limitata ad un massimo di anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data di tumulazione della salma o dei resti mortali.

I loculi che non sono stati concessi a perpetuità sono concessi per una durata di 30 anni.

Alla scadenza delle concessioni DEI LOCULI concessi per 50 anni o per 30 anni le salme saranno estumulate e i resti tumulati nell'ossario comunale a spese dei familiari del defunto, salvo i casi di cui all'art.9.

Qualora al momento dell'estumulazione la salma del defunto non fosse decomposta (scheletrizzazione incompleta) sarà:

- cremata e le ceneri saranno poste nell'ossario comunale o in una celletta ossario con spese a carico dei familiari per un periodo di 20 anni. La cremazione sarà effettuata previa autorizzazione da parte dei familiari aventi diritto, in base alle vigenti disposizioni di legge. L'onere della cremazione sarà a carico del Comune.

- in mancanza di autorizzazione alla cremazione, la salma sarà inumata per un periodo di 5 anni o per il periodo necessario alla decomposizione, come previsto dal regolamento di polizia mortuaria, con oneri a carico di familiari. Trascorso detto periodo di inumazione i resti mortali saranno posti nell'ossario comunale o in una celletta ossario, per un periodo di 20 anni, con oneri a carico dei familiari con le tariffe in vigore al momento dell'evento;

**IN ALTERNATIVA**

Rinnovo della concessione per n.10 anni con onere pari al 100% del costo della concessione del loculo in vigore al momento in cui si verifica l'evento.

a. Al termine del periodo dei 10 anni di rinnovo si procederà come sopra indicato.

b. Loculi utilizzati con la tumulazione della salma per un periodo inferiore ai 30 (trenta) anni previsti dalla concessione (salme tumulate nel loculo dopo alcuni anni dalla data di concessione - prenotazione). L'importo per il rinnovo della concessione sarà il seguente:

ANNI DI PERMANENZA DELLA SALMA NEL LOCULO CONCESSO PER 30 ANNI PER I LOCULI PRENOTATI	RINNOVO AL COSTO DEL 100% DEL VALORE DELLA CONCESSIONE ALLA DATA DELLA SCADENZA DELLA STESSA . RINNOVO PER ANNI	RINNOVO AL COSTO DEL 75% DEL VALORE DELLA CONCESSIONE ALLA DATA DELLA 2^ SCADENZA . RINNOVO PER ANNI	RINNOVO AL COSTO DEL 50% DEL VALORE DELLA CONCESSIONE AL MOMENTO DELL'EVENTO. RINNOVO PER ANNI	PERMANENZA NEL LOCULO	
				MIN.	MAX
1 - 5	10	10	5	26	30
6 - 10	10	10	nessun rinnovo	26	30
11 -15	10	5	nessun rinnovo	26	30
16 - 20	10	nessun rinnovo	nessun rinnovo	26	30
21 - 25	10	nessun rinnovo	nessun rinnovo	31	35
26 - 30	10	nessun rinnovo	nessun rinnovo	36	40
30	10	nessun rinnovo	nessun rinnovo	40	--

Alla scadenza delle concessioni delle CELLETTE OSSARIO concesse per 20 o 50 anni i resti mortali saranno tumulati nell'ossario comunale, con spese di estumulazione completamente a carico dei familiari.

IN ALTERNATIVA è concesso il rinnovo della concessione per n. 10 anni oltre la scadenza della concessione con onere pari al 100% del costo di concessione della celletta ossario in vigore al momento in cui si verifica l'evento importo da pagare in un'unica soluzione.

Al termine dei 10 anni di rinnovo, senza possibilità di spostamento in altra celletta ossario, i resti mortali saranno tumulati nell'ossario comunale.

**CAPO IV^ - OPERAZIONI CIMITERIALI**

**Art. 27 - Tumulazioni**

La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.

Nello stesso loculo, oltre al feretro, possono essere collocate ceneri o resti mortali come previsto all'art.20.

#### **Art. 28- Inumazioni**

Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.

Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, una croce o un cippo con indicate le generalità del defunto.

Dopo non meno di sei mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata, previa richiesta, la posa di una lapide marmorea, nel rispetto delle disposizioni dettate dal servizio competente. In nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.

#### **Art. 29 - Estumulazioni ordinarie**

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

In ogni caso prima di dar luogo a operazioni di estumulazione per scadenza dei termini di concessione, verranno resi noti tempi e modalità di esecuzione mediante l'affissione di avvisi nei Cimiteri e, contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso indicante la scadenza.

L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso fino al termine delle operazioni.

Prima della data fissata per l'estumulazione i familiari del defunto, potranno indicare all'ufficio funerario una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In concomitanza dei lavori effettuati il personale cimiteriale avrà cura di asportare dal chiusino marmoreo la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere e, su richiesta, di consegnarli ai familiari interessati. In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato all'Ufficio funerario il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

#### **Art. 30 - Esumazioni ordinarie**

Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata rintracciabilità di un referente tra i familiari del defunto.

Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo precedente saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.

Successivamente all'esumazione, è facoltà dell'Ufficio funerario conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.

Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo nei pressi della recinzione mobile che verrà appositamente allestita. Prima dell'esumazione, su richiesta dei familiari, potranno essere asportati i marmi, la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc. ) e i ricordi in genere da parte del personale cimiteriale e, su richiesta, consegnati ai familiari interessati.

#### **Art. 31 - Estumulazioni straordinarie**

Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai familiari più prossimi del defunto per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura come previsto dall'art.16 punto B2 comma3. L'estumulazione straordinaria potrà essere richiesta anche per trasporto salma/ossa/ceneri in altro comune. Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti aventi titolo.

#### **Art. 32 - Esumazioni straordinarie**

Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura a terra o comunque non disposte dall'amministrazione comunale.

L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria.

#### **Art. 33 - Trattamento dei resti mortali**

I resti esumati o estumulati il cui processo di mineralizzazione sia bloccato, se in presenza delle condizioni previste dalla legge, potranno essere avviati a cremazione o, qualora risultino non completamente scheletrizzati, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso cimitero.

Sia nel caso di cremazione che per la reinumazione il feretro originario dovrà essere sostituito con involucro in materiale biodegradabile.

Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi o di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.

Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre che la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Salvo nei casi consentiti e strettamente a persone della famiglia, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.

Prima di procedere allo stoccaggio, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatterne la carica batterica e di contenere le esalazioni.

#### **Art. 34 - Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali**

Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso all'Ufficio funerario prima dell'esecuzione delle operazioni e deve prendervi parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per quietanza dal familiare che riceve gli oggetti.

Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

### **CAPO V - CREMAZIONI E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 35 - Cremazione di salme e di resti mortali**

La cremazione di salme e di resti mortali deve avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

#### **Art. 36 - Caratteristiche dei feretri destinati alla cremazione**

Per ragioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza dei lavoratori, di riduzione dell'impatto ambientale, o per esigenze tecniche di impianto, la cremazione avverrà attraverso l'incenerimento dell'intero feretro. Per la cremazione di resti mortali, questi potranno essere raccolti in contenitori di legno o cellulosa e/o di altro materiale biodegradabile, di dimensioni e portata adeguate.

#### **Art. 37 - Urne cinerarie**

Saranno ricevute, per la tumulazione nei cimiteri o per la consegna ai familiari richiedenti, urne cinerarie aventi le caratteristiche stabilite dalla legge, realizzate in materiale resistente e infrangibile, chiuse ermeticamente e riportanti una o più etichette anti-manomissione dove saranno riportati i dati identificativi del defunto.

#### **Art. 38 - Consegna dell'urna cineraria**

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata come segue:

1. per conservazione in area cimiteriale:

a) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;

2. per affidamento in abitazione:

a) al soggetto affidatario o suo delegato;

3. per dispersione:

a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;

b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, della art. 3 della legge n. 130/2001;

c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.

Nei casi previsti ai punti 2 e 3, si osservano le formalità previste dalla legge.

#### **Art. 39 - Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione**

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge e in assenza di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi.

L'affidamento dell'urna ad un familiare avente diritto tra i soggetti di cui al comma precedente potrà avvenire solo col consenso degli altri aventi diritto. E' anche consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli sopra indicati sempre previo consenso scritto degli aventi diritto. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori. In qualsiasi momento l'Ufficio funerario, tramite gli organi di vigilanza, potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Ufficio funerario che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

Nell'ipotesi di immigrazione nel Comune di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Ufficio funerario.

E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

#### **Art. 40 - Dispersione delle ceneri**

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura (su area da individuare appositamente) avviene in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

1. a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
2. all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi, giardini ed edifici pubblici;
3. a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
4. in aree di terreno coltivato;
5. all'interno di edifici o manufatti.

L'urna vuota potrà essere restituita all'Ufficio funerario, per il corretto smaltimento.

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

#### **Art. 41 - Interramento dell'urna cineraria**

Nella prospettiva di poter disporre di un'area per l'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico, l'interramento va effettuato all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

#### **Art. 42 - Area cimiteriale di spargimento delle ceneri**

Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dagli Uffici competenti.

### **CAPO VI - LAVORI ED INTERVENTI SU MANUFATTI FUNERARI E SU SEPOLTURE**

#### **Art. 43 -Imprese private**

Per l'esecuzione di lavori quali restauri, riparazioni, manutenzioni che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo art. 44, i concessionari debbono avvalersi dell'opera di imprese specializzate, a loro libera scelta, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per la specifica attività commissionata e autorizzata dal Comune.

Alle imprese è vietato svolgere nei Cimiteri opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta. Si applicano, per quanto possibile, i divieti indicati all'art. 8.

L'accesso ed il transito con automezzi delle imprese sono soggetti a preventiva comunicazione al servizio cimiteriale del Comune.

#### **Art. 44 - Lavori**

I lavori di ristrutturazione totale o parziale di manufatti funerari, di posa di lapidi e di realizzazione di iscrizioni sono soggette ad autorizzazioni e/o comunicazioni per le quali si osservano le disposizioni del servizio cimiteriale comunale.

#### **Art. 45 - Responsabilità**

Le imprese e gli esecutori di lavori, di qualunque genere ed entità, hanno la responsabilità, in solido col committente, delle opere e dei lavori assunti, per qualsiasi danno che, al Comune o a terzi, derivasse in conseguenza, anche indiretta, della loro esecuzione.

#### **Art. 46 - Manutenzione sepolture**

I concessionari di sepolture eseguono direttamente, o a mezzo di imprese, senza particolari formalità e sotto la propria responsabilità, la pulizia ed i piccoli interventi di giardinaggio e di manutenzione



ordinaria che non necessitano di installazione di ponteggi o di impiego di piattaforme e senza uso di mezzi meccanici ed attrezzature professionali.

#### **Art. 47 - Ornamenti e accessori**

Qualsiasi intervento volto a realizzare ornamenti o accessori su tumuli di inumazione o loculi deve essere autorizzato dal Servizio cimiteriale. In difetto, qualsiasi opera o lavoro realizzati saranno rimossi senza avviso.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi, fotografie od ornamenti non decorosi o facilmente deperibili, nonché ceri e lumi con fiamma viva.

Sulle sepolture a terra è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascuna lapide, né rechino ingombro alle sepolture attigue.

I cuscini e le ghirlande floreali, collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre potranno essere rimossi dagli operatori cimiteriali in ogni tempo, qualora costituiscano intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o di pulizia dell'area.

In ogni caso le caratteristiche degli accessori e dei ricordi funebri sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

### **CAPO VII - ACCESSO AI CIMITERI DA PARTE DEI VISITATORI**

#### **Art. 48- Orario di ingresso e divieti**

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario esposto nei vari cimiteri comunali.

Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.

I visitatori che si trovano già all'interno del cimitero devono avviarsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
- c) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario;
- d) agli animali in genere, fatta eccezione delle ammissioni di legge.

#### **Art. 49 Circolazione dei veicoli**

Per comprovati motivi di salute, l'ufficio incaricato della gestione cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

### **CAPO VIII - NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 50 - Compiti dell'Ufficio funerario comunale**

L'Ufficio funerario comunale cura, in collaborazione con altri Settori comunali, la gestione delle questioni inerenti la materia funeraria e cimiteriale. In particolare, provvede:

1. alla programmazione e al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, svolte attraverso soggetti istituzionalmente preposti;

2. alla tenuta dei registri cimiteriali ed all'informazione all'utenza circa l'esatta collocazione dei defunti, anche attraverso strumenti informatici;
3. al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal presente regolamento o da altre fonti, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti;
4. all'accertamento delle tariffe e dei canoni previsti per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, per il rilascio di atti e per le concessioni di sepolture;
5. all'autorizzazione del servizio funebre per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, ancora, in caso di disinteresse dei familiari, nei modi previsti all'art. 9;

Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- per il rilascio delle autorizzazioni previste, fra le quali quelle per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione : l'Ufficio di Stato Civile;
- per i lavori comunali di carattere edilizio, per l'impiantistica, la manutenzione e la vigilanza tecnica: l'Ufficio tecnico comunale;
- per la gestione dei rifiuti cimiteriali: l'azienda incaricata del servizio;
- per la vigilanza generale: il Comando Polizia Locale;
- per quanto riguarda il servizio obitoriale ci si avvale della collaborazione con l'Azienda Ospedaliera competente per territorio.

#### **Art. 51 - Doveri del personale cimiteriale**

Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

1. ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
2. l'abbigliamento, anche quando non fornito dal gestore del servizio, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;
3. non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
4. non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;
5. ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;
6. non è consentito ad alcun dipendente eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;
7. non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;
8. ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio all'Ufficio funerario qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.

Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 52 - Lampade votive**

Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione anche sotto forma di contratto con ditta concessionaria.

#### **Art. 53 - Tariffe**

Le tariffe previste per le concessioni e per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale sono applicate nella misura stabilita, con apposito atto deliberativo, dalla Giunta comunale.

**Art. 54 - Furti e danneggiamenti**

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante ed ornamenti mobili o fissi dalle sepolture, né di danneggiamenti compiuti da terzi.

**Art. 55 - Sanzioni**

Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'accertamento delle violazioni è demandato al Comando di Polizia Municipale.

**Art.56 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contenuto nelle seguenti normative:

- Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, punto 13.2 “misure minime d’ingombro dei manufatti (loculi, celle ossario e cinerarie)”;
- DGR n.433 del 04.04.2014, allegato A;
- L.R. 23.11.2012 n.43, art.10 “Tumulazione privilegiata”;
- DGR n982 del 17.06.2014, allegato A.